

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 21 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro del ramo svizzero della tecnica della costruzione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 5 agosto 2004 e del 1° marzo 2005¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 10

Salari minimi (Art. 39 CCL) (*invariato*)

Adeguamento salariale

Indennità per lavoro fuori sede (Art. 44 CCL) (*invariato*)

Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato (Art. 45 CCL) (*invariato*)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

21 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2004 4149–4150, 2005 2017–2018

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

